

Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu

Ecologia

Determinazione del Dirigente

SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
sensi dell' art. 151, comma 4 del Dlgs n°267/2000	La presente determinazione è pubblicata col n all'Albo Pretorio della Provincia dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
II Dirigente	Cagliari,
2goo	II Dirigente

N. Determinazione 67 Del: 28/04/2011

Oggetto: Disposizioni in materia di autorizzazione di carattere generale all 'esercizio degli impianti e attività in deroga di cui al D .Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 272, comma 2 e s.m.i. e fissazione dei valori limite di emissione .

IL DIRIGENTE

Premesse:

il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta titolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n. 2004 n. 308 prevede:

1)all'art. 272 comma 2:

- 1.1.) la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, per specifiche categorie di impianti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento, di analisi e, la periodicità dei controlli;
- 1.2.) che l'autorità competente è obbligata ad adottare le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa e, in caso di mancata adozione l'autorizzazione generale è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente con apposito decreto;
 - 1.3) che l'autorizzazione di carattere generale stabilisca i requisiti della domanda di adesione e possa prevedere appositi modelli semplificati di domanda nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliare utilizzate;
- Considerato che:
- a) il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 modifica e integra il decreto legislativo del 3 aprile
 2006, n. 152;
- b) con l'entrata in vigore del sopraccitato d. lgs. 128/10, l'art. 272 del D. Lgs. 152/2006, comma 3

stabilisce che per le autorizzazioni generali, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del d.p.r. 25 luglio 1991, l'Autorità competente debba procedere ad effettuare il primo rinnovo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte V del citato decreto e i soggetti autorizzati presentino domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei 6 (mesi) che seguono il rinnovo o nei diversi termini stabiliti dalla Autorità competente;

- c) nella seduta del 22.03.2011, il Comitato di coordinamento regionale ha concordato di estendere a 12 (dodici) mesi i termini relativi alla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;

Ritenuto

necessario adottare, come nel passato, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. e integr.;

- _ Atteso che
- a) ai sensi dell'art. 271 comma 5 per gli impianti nuovi, quelli "anteriori al 2006" e "anteriori al 1988"
 l'autorizzazione deve stabilire i valori limite alle emissioni e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati;
- b) per quanto indicato al punto a) si è in attesa dell'apposito decreto previsto al punto 2 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/2006 e pertanto, risultando necessario sopperire a tale carenza si ritiene opportuno fare riferimento, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli impianti nuovi e le modifiche sostanziali, alla tabella delle attività e dei valori limite di emissione, allegata alla delibera della G.R. n.47/31 del 29.10.2009 e, laddove possibile, al principio delle "migliori tecniche disponibili in condizioni economicamente valide";

Vista

la determina n. 63 del 22.03.2010 "Disposizioni in materia di autorizzazione in via generale all'esercizio degli impianti e attività in deroga di cui al D. Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 art. 272 parte V "del Settore Ecologia e Protezione Civile, Amministrazione Provinciale di Cagliari;

Ravvisata pertanto, la necessità per i motivi sopraindicati di revocare e sostituire la suddetta determina:

DETERMINA

Art. 1 - la determina n. 63 del 22.03.2010 "Disposizioni in materia di autorizzazione in via generale all'esercizio degli impianti e attività in deroga di cui al D. Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 art. 272 parte V" è revocata e sostituita dal presente provvedimento.

Art. 2 - di adottare una autorizzazione a carattere generale per gli stabilimenti di cui alla parte II allegato IV alla parte V del D. Lgs 152/06; l'autorizzazione ha durata **di anni dieci**;

Art.3 - possono aderire alla autorizzazione di cui all'art. 2, della presente determinazione, i gestori degli stabilimenti che intendono attivare le seguenti procedure

- a) installazione un nuovo stabilimento;
- b) rinnovo dell'autorizzazione;
- c) modifica stabilimento;
- d) aggiornamento dell'autorizzazione;
- e) trasferimento dello stabilimento;
- f) regolarizzazione dell'attività esistente (senza autorizzazione);
- g) voltura l'autorizzazione.
- Art. 4 fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento di autorizzazione di carattere generale lo schema di domanda di adesione (allegato 1), la scheda tecnica (allegato 2), il quadro riassuntiva delle emissioni in atmosfera (allegato 3), la tabella delle attività e dei valori di emissione (allegato 4) e il quadro prescrittivo generale (allegato 5);
- Art. 5 le Ditte che intendono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale per esercitare impianti o effettuare una o più attività (nuovo impianto, modifica sostanziale, impianto esistente al 1988 o impianto esistente al 2006) comprese nell'**allegato 4** alla presente autorizzazione devono presentare preventivamente richiesta di adesione, corredata dalla documentazione prevista, al SUAP competente per

territorio almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

Art. 6 - il SUAP competente per territorio può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

Art. 7 - gli allegati al presente provvedimento potranno essere successivamente aggiornati a seguito della

introduzione, da parte dell'autorità competente di modelli semplificati di domanda nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliare utilizzate, dall' aggiornamento normativo, dall'individuazione di migliori tecniche disponibili o di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o nel caso di zone soggette a particolare tutela ambientale;

- Art. 8 qualora nello stessa stabilimento siano presenti attività diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione:
- **sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione e ad altre autorizzazioni generali qualora tutte le attività siano comprese tra quelle previste dalle autorizzazioni generali e vengano rispettati i relativi valori di soglia;
- non sarà possibile aderire alla presente autorizzazione, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D. Lgs. 152/2006 in procedura normale, qualora siano presenti attività non previste dalle autorizzazioni generali e, non previste dall'art. 272 comma 1 (inquinamento atmosferico scarsamente rilevante).
- Art. 9 **Non sarà possibile avvalersi dell'autorizzazione generale**, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura normale nel caso di:
- 9.1. attività, anche se ricomprese nell'allegato 2, superino le soglie previste;
- 9.2. impianti o attività che siano per soglia di consumo di solvente soggetti all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili;
- 9.3. emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 162/2006;
- 9.4. nel caso in cui siano utilizzate nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal D. Lgs.52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a causa del loro contenuto in COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61.
- Art. 10 nel caso di impianti esistenti al 1988 o esistenti al 2006 secondo le definizioni del D. Lgs. 152/2006 che non siano oggetto di modifica, la ditta deve presentare richiesta di adesione entro 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della presente autorizzazione e comunicare la data di avvio dell' impianto al SUAP di competenza nonché inviare alla Provincia e, all'ARPAS le analisi sugli inquinanti caratteristici dell'attività emessi ai camini dichiarati nella richiesta stessa;
- Art. 11 Gli stabilimenti in cui sono presenti impianti e/o attività di cui all'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06 non sono sottoposti all'obbligo di comunicazione di cui al medesimo comma purché nel loro complesso, inteso come somma di tutti gli impianti e/o attività appartenenti alle stesse categorie:
- 11.1. abbiano un valori di soglia inferiore a quella individuata nell'allegato IV parte II:
- 11.2. rientrino fra quelle elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte V del D. Lgs 152/06;
- 11.3. non utilizzino le sostanze o i preparati classificati dal D. Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ed ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61;
- Art. 12 nel caso in cui il gestore dello stabilimento utilizzi un dispositivo mobile di un altro gestore in modo non occasionale, tale attività deve essere ricompresa in quelle del gestore dello stabilimento che pertanto, deve darne comunicazione Al SUAP competente, alla Provincia e all'ARPAS 60(sessanta) giorni prima del suo utilizzo. La Provincia, aggiornerà l'atto autorizzatorio integrando le prescrizioni a cui il gestore dello stabilimento dovrà uniformarsi prima dell'inizio dell'attività del dispositivo mobile.
- Art. 13 il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. Si ricorda che le attività potranno essere svolte soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.
- Art. 14 deve essere preventivamente comunicata al SUAP di competenza e alla Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta. A seguito della modifica deve essere presentata una **nuova richiesta di adesione** alla presente autorizzazione in quanto l'adesione è nominale.
- Art. 15 deve essere preventivamente comunicata al SUAP di competenza e alla Provincia ogni eventuale modifica; entro **60 (sessanta) giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente, a quanto di competenza, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione;
- Art. 16 in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D. Lgs. 152/2006 verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.
- Art. 17 avverso il presente provvedimento è ammesso **ricorso** giurisdizionale, al Tribunale

Amministrativo Regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Di dare atto che del presente provvedimento è stato informato l'Assessore di riferimento
F.to Elettronicamente dal Dirigente Ing. Alessandro Sanna L'impiegato Sisinnio Lecca

Note:

ALLEGATO	4 alla	Determin	azione	Provinc	iale no	, del	
/ \LLL \C/ \l \ \	Talla		IUZIUIU	1 10 1110			

TABELLA DELLE ATTIVITA' E DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Le soglie di produzione e di consumo indicate nella tabella si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stabilimento

IMF	PIANTI ED ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 272, C. 2	CLASSE I	CLASSE II	FASE	INQUINANTE	VALOR I LIMITE mg/Nm 3
a)	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di	fino a 5 kg/g	> 5 fino a 20 kg/g	Verniciatura	Polveri	3
	autoveicoli, mezzi e macchine agricole con				C.O.V.	50
	utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo					
	complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso			Carteggiatura	Polveri	10
	giornaliero massimo complessivo non superiore					
	a 20 Kg e contenuto di solventi < 0,5 tonn./ann0					

b)	Tipografia, litografia, serigrafla, con utilizzo di	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 30 kg/g	Stampa	Polveri	10
	prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e				C.O.V.	50
	similari) giornaliero massimo complessivo non					
	superiore a 30 kg/g.					
c)	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo	fino a 50 kg/g	> 50 fino a 200 kg/g	Lavorazione resine	Polveri	10
	giornaliero massimo complessivo di resina				C.O.V.	50
	pronta all'uso non superiore a 200 Kg					
d)	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle	Fino a 100 kg/g	> 100 fino a 500 kg/g	Lavorazione gomma,	Polveri	10
	materie plastiche con utilizzo giornaliero					
	massimo complessivo di materie prime non			materie plastiche	C.O.V.	50
	superiore a 500 kg.					
e)	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti	fino a 500 kg/g	> 500 fino a 2000 kg/g	Lavorazione legno	Polveri	10
	semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo					
	giornaliero massimo complessivo di materie			carteggiatura	Polveri	10
	prime non superiore a 2000 kg.					
f)	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Verniciatura	Polveri	3
	oggetti in legno con utilizzo complessivo di				C.O.V.	50
	prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a					
	50 kg/g			Essiccazione	C.O.V.	50
				Carteggiatura	Polveri	10
g)	Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Verniciatura	Polveri	3
	utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti				C.O.V.	50
	all'uso non superiore a 50 kg/g.					
				Essiccazione	C.O.V.	50

h)	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g	Gli effluenti provenienti dalla cottura di pane, pasticceria e affini devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio.			polveri	10
i)	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con	fino a 100 kg/g	> 100 fino a 450 kg/g	Tostatura	Polveri	10
	produzione non superiore a 450 kg/g				C.O.V.	50
I)	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere,	fino a 100 kg/g	> 100 fino a 500 kg/g	Lavorazione mastici,	Polveri	10
	inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/g			pitture, vernici, inchiostri	C.O.V.	50
m)	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g	Sgrassaggio	C.O.V.	50
n)	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno	fino a 10	> 10 fino a 25 addetti	Fusione	Polveri	10
	di 25 addetti	addetti			C.O.V.	50
o)	Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g	Anodizzazione,	Polveri	10
	superfici metalliche con consumo di prodotti			galvanica, fosfatazione	Fosfati (come PO4)	2
	chimici non superiore a 10 kg/g.				Acido cloridrico+Ac.	5
					nitrico+Ac. Solforico	
					Ac. fluoridrico	3
					Cianuri	2
					Cromo VI	1
					Nichel	1
p)	Utilizzazione di mastici e colle con consumo	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g	Utilizzo di mastici e colle	Polveri	10
	complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.				C.O.V.	50

			1		1	
q)	Produzione di sapone e detergenti sintetici	fino a 50 kg/g	>50 fino a 200 kg/g	Lavorazione saponi e	Polveri	10
	prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di			detergenti sintetici	C.O.V.	50
	materie prime non superiori a 200 kg/g.				Cloro e suoi composti	10
					(come HCI)	
					Ammoniaca	10
r)	Tempra di metalli con consumo di olio non	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g	Tempra metalli	Polveri	10
	superiore a 10 kg/g.				C.O.V.	50
s)	Produzione di oggetti artistici in ceramica,	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Applicazione smalti,	Polveri	10
	terracotta o vetro in forni in muffola discontinua			colori e affini e cottura	Piombo	5
	con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e				Fluoro e suoi	5
	affini non superiore a 50 kg/g.				composti (come HF)	
t)	Trasformazione e conservazione, esclusa la	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Lavorazione frutta,	C.O.V.	50
	surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con			ortaggi, funghi		
	produzione non superiore a 1000 kg/g.					
u)	Trasformazione e conservazione, esclusa la	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Lavorazione carne	C.O.V.	50
	surgelazione, di carne con produzione non					
	superiore a 1000 kg/g.					
v)	Molitura cereali con produzione non superiore a	fino a 500 kg/g	> 500 fino a 1500 kg/g	Lavorazione cereali	Polveri	50
	1500 kg/g.					
z)	Lavorazione e conservazione, esclusa la	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Lavorazione pesce ed	C.O.V.	50
	surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari			altri prodotti alimentari		
	marini con produzione non superiore a 1000					
	kg/g.					
aa)	Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non	fino a 500 kg/g	> 500 fino a 1500 kg/g	Lavorazione	Polveri	10
	superiore a 1500 kg/g.			calcestruzzo e gesso		
	•	•	•	•	•	

bb)	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g	Pressofusione	Polveri	10
	quantità non superiore a 100 kg/g.				Composti del cloro	10
					(come HCI)	
					Fluoro e suoi	5
					composti (come HF)	
cc)	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Cottura	C.O.V.	50
	di materie prime non superiori a 1000 kg/g.					
dd)	Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Verniciatura	Polveri	3
	vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non				C.O.V.	50
	superiore a 50 kg/g.					
				Essiccazione	C.O.V.	50
ee)	Fonderie di metalli con produzione di oggetti	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g	Fusione	Polveri	10
	metallici giornaliero massimo non superiore a				Piombo	5
	100 kg/g.				Ammine totali	5
					Fenoli	5
				Formatura anime	Polveri	10
					Ammine totali	5
					Fenoli	5
ff)	Produzione di ceramiche artistiche esclusa la	fino a	> 1000 fino a 3000 kg/g	Essiccazione e cottura	Polveri	10
	decoratura con utilizzo di materia prima	1000 kg/g			Fluoro e suoi	5
	giornaliero massimo non superiore a 3000 kg/g.				composti (come HF)	
gg)	Produzione di carta, cartone e similari con	fino a 1000	> 1000 fino a 4000 kg/g	Lavorazione carta e	Polveri	10
	utilizzo di materie prime giornaliero massimo non	kg/g		similari	Idrogeno solforato	5
	superiore a 4000 kg/g.					

hh)	Saldatura di oggetti e superfici metalliche.	2 ore/g	> 2 fino a 8 ore/g	Saldatura	Polveri	10
ii)	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione	Fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g			
	giornaliera non superiore a 1000 Kg/g.					
II)	Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW	controllo delle emissioni degli inquinanti caratteristici dell'attività emessi ai camini dichiarati nella richiesta di adesione dovrà avere frequenza prevista da D. Lgs 192/2005 e s. m.i.; il libretto di centrale, previsto dal D.P.R. 412/93 e s.m.i. deve essere compilato in tutte le sue parti;				
mm)	Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso	I modelli di domanda per le autorizzazione da utilizzare sono quelli individuati nell'allegato III parte VII sezione 1 o sezione 2 i requisiti tecnico costruttivi son quelli indicati nello stesso allegato alla voce "Appendice" comma 1. e 2. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare: 1) la data di effettuazione 2) il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.) 3) la descrizione sintetica dell'intervento				

nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali

PRESCRIZIONI MINIME

Gli impianti devono essere:

- a) costruiti ad una distanza non inferiore a 500 m dagli insediamenti abitativi più vicini.
- b) dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento; in alternativa deve essere realizzato con struttura muraria e di copertura idonea alla creazione, nell'ambiente interno, di un clima ottimale necessario alla vivibilità degli animali senza dover ricorrere agli impianti di ventilazione forzata e/o di condizionamento;
- c) di impianti di beveraggio automatico idonei ad evitare ogni spandimento di acqua sul pavimento, o sulla lettiera per evitare che le deiezioni fermentino;
- d) gli spazi a disposizione degli animali devono rispettare i valori minimi consigliati dall'unione europea;
- e) **entro 6 mesi** dalla data di avvio dell'impianto dev'essere realizzata un **barriera frangivento** della larghezza minima di 10 metri su tutti i lati dell'allevamento posta ad una distanza non superiore a 10 metri dallo stesso (fatte salve richieste diverse in tal senso inoltrate da impianti esistenti ed adeguatamente motivate).
- f) Il letame (solido o liquido) prodotto deve essere sistemato in contenitori chiusi o locali chiusi
- g) I gas odorosi che si generano nei locali di ricovero, allevamento o di raccolta del letame devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene

CATEGORIA ANIMALE E TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO	N°CAPI
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1.500

00	Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo	Le lavorazioni di trattamento e finitura delle superficie metalliche	Polveri	10
١,	complessivo di olio (come tale o come frazione	devono essere svolte con idonei macchinari a cappe avvolgenti e gli		
'	oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a	effluenti devono essere convogliati ad un idoneo sistema di		
	500 kg/ anno.	abbattimento;		